INTERVENTI URGENTI NEI SETTORI AGRICOLI E FERMO BIOLOGICO DELLA PESCA PER IL 1996

Art. 8

Produzione agricola con metodo biologico

Il comma 3 dell'articolo 42 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, e' cosi' modificato: " 3. Gli organismi responsabili dei controlli di cui all'articolo 15 del regolamento CEE del Consiglio n. 2092/91 indicati nell'elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie C, n. 284, del 21 ottobre 1993, continuano ad operare fino al 31 dicembre 1996 e sono fatti salvi gli atti gia' adottati dai medesimi organismi".

Versione in vigore dal 8 luglio 1996, non più in vigore dal 7 settembre 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996
Estremi	Decreto-legge 8 luglio 1996, n. 353
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 luglio 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/interventi-urgenti-nei-settori-agricoli-e-fermo-biologico-della-pesca/art-8-produzione-agricola-con-metodo-biologico/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it